



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 1457

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 927 del 13/09/2022)

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 15/09/2022

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 16/09/2022



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 927 SEDUTA DEL 13/09/2022

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa". Approvazione.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 25 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Luca Coletto avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visto il D.lgs. 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Vista la DGR 449 dell'11 maggio 2022 recante in oggetto "*Disposizioni in materia di amministrazione condivisa Preadozione*";

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 01 settembre 2022 prot. n. 195008-2022, con la quale è stato trasmesso il disegno di legge in oggetto corredato del parere favorevole espresso, nella seduta tenutasi della medesima data, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale.

Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, espresso nella riunione tenutasi in data 23 giugno 2022, con deliberazione n. 14 e trasmesso con nota del 27/06/2022 prot. n. 0154541-2022;

Vista la nota prot. n. 23661 del 09/06/2022 con la quale è stata trasmessa la citata DGR 449/2022 al Forum regionale del Terzo settore rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni;

Vista la nota prot. n. 23669 del 09/06/2022 con la quale è stata trasmessa la citata DGR 449/2022 al Presidente di Anci Umbria rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di amministrazione condivisa*" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla propria Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa regionale;
2. di indicare l'Assessore alla salute e politiche sociali Luca Coletto, quale rappresentante della Giunta regionale in ogni fase del successivo iter nell'assunzione di tutte le iniziative necessarie.

**Oggetto: Disegno di legge regionale "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa".
Approvazione.**

RELAZIONE

Il presente disegno di legge "*Disposizioni in materia di amministrazione condivisa*" intende disciplinare, all'interno dell'ordinamento regionale, l'attuazione dell'art. 55 del Codice del Terzo settore (CTS) di cui al D.lgs. 3 agosto 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*". A tale riguardo è utile richiamare la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale che utilizza l'espressione amministrazione condivisa è ripresa per dar nome ad un vero e proprio procedimento amministrativo *«alternativo a quello del profitto e del mercato: la "co-programmazione", la "co-progettazione" e il "partenariato" (che può condurre anche a forme di "accreditamento") si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico»*. Bensì *«sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico»*.

Il quadro normativo nazionale è stato poi successivamente integrato dal D.M. 72/2021 *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017*, che contiene una descrizione degli elementi caratterizzanti la co-programmazione, la co-progettazione e l'accreditamento, nonché indicazioni sotto il profilo procedimentale per l'attuazione degli artt. 55, 56 e 57 CTS.

La Regione Umbria, con questo disegno di legge, vuole compiere un passo ulteriore nel rafforzamento della prospettiva di collaborazione fra PP.AA. e Terzo settore, dettando norme a carattere procedimentale e promozionale nel rispetto di quanto previsto dalla norma statale e, in particolare, oltre che dal D.lgs. n. 117/2017, anche dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 50/2016. Ed invero, anche altre Regioni italiane si sono mosse in questa direzione.

Da un lato, infatti, si intende delineare principi e criteri a carattere procedimentale che, nell'ambito delle competenze regionali, assicurino un livello adeguato di omogeneità su tutto il territorio regionale. La scelta di definire principi e criteri del procedimento – e non già un procedimento tipico ed uniforme, rigidamente impostato – è da ricondurre alla considerazione che l'art. 55 CTS riconosce comunque una sfera di autonomia organizzativa e regolamentare alle amministrazioni procedenti (e, in particolare, agli enti locali), e che, in ogni caso, l'esperienza dimostra che è necessario adeguare il procedimento alla specificità del territorio, alle caratteristiche del Terzo settore presente ed agli ambiti di interesse generale coinvolti. Si può quindi ritenere che la legge segni un punto efficace di bilanciamento fra un procedimento amministrativo a carattere uniforme sul territorio regionale e l'esigenza di autonomia degli enti territoriali.

Dall'altro, si intende dettare alcune norme a carattere promozionale, nell'ottica di assicurare effettivamente il «coinvolgimento attivo» degli enti del Terzo settore richiesto dall'art. 55 CTS, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, u.c. Cost. Le norme promozionali, quindi, individuano semplicemente degli *strumenti* volti ad incentivare il ricorso agli strumenti di amministrazione condivisa, il loro monitoraggio nonché l'apporto di tutti i soggetti operanti nel Terzo settore regionale (CSV accreditato, Fondazioni di origine bancaria, ecc.), rinviando alla Giunta regionale il compito di definire, nell'ambito delle proprie competenze, forme e modalità di attuazione di tali misure promozionali.

Il presente testo scaturisce a seguito del confronto effettuato sul testo preadottato con DGR 449 dell'11 maggio 2022, nello specifico, con il Comitato delle Autonomie locali dell'Umbria (CAL Umbra)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che nella seduta del 23 giugno 2022 con deliberazione n. 17 ha espresso parere favorevole con raccomandazione di “prevedere, nella fase di pratica attuazione della legge, la possibilità che la Regione organizzi percorsi formativi rivolti ai dipendenti pubblici per la diffusione della cultura in materia di amministrazione condivisa”, rispetto alla quale si richiama quanto disposto all’articolo 17 del presente disegno di legge, laddove nel prevedere linee guida da approvare con atto della Giunta regionale si realizza un percorso di accompagnamento all’attuazione del presente testo normativo. Infine con nota prot. n. 23669 del 09/06/2022 è stata trasmessa la citata DGR 449/2022 al Presidente di Anci Umbria rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni e contestualmente si è provveduto -con nota prot. n. 23661 del 09/06/2022 – a trasmettere al Forum regionale del Terzo settore la DGR sopracitata e non sono pervenute osservazioni;

Di seguito l’illustrazione dell’articolato.

Il presente disegno di legge si articola in 6 Capi e 20 Articoli.

Il Capo 1, composto da 4 articoli, definisce i principi, le finalità e l’ambito di applicazione del presente disegno di legge regionale.

L’articolo 1 è relativo alla definizione delle finalità e dell’oggetto. Premessa fondamentale al testo è il richiamo al principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, sulla base del quale la Regione riconosce, favorisce e valorizza l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché promuove gli enti del Terzo settore, così come definiti dal D.lgs. 117/2017 (d’ ora in poi CTS), che operano sul territorio regionale. Per dette finalità, ovvero al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, il testo normativo va a dettare una disciplina relativa ad istituti e procedimenti di “amministrazione condivisa” quali: la co-programmazione, la co-progettazione e l’accreditamento, di cui all’articolo 55 del CTS, dando valore alla collaborazione fra soggetti del Terzo settore, la Regione stessa e altri enti ma nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità.

L’articolo 2 fornisce le definizioni fondamentali per l’applicazione del presente disegno di legge, quali quelle di: amministrazione condivisa, attività di interesse generale, attività svolte senza scopo di lucro, enti del Terzo settore e Amministrazione procedente. Inoltre, ai fini di delineare l’ambito di applicazione “soggettiva” del presente disegno di legge si indicano i soggetti parti dell’amministrazione condivisa, ovvero, gli enti del Terzo settore, la Regione ed Enti locali con i relativi enti strumentali, aziende e altri soggetti.

La sfera di applicazione del presente disegno di legge viene determinata dall’articolo 3 il quale la limita alle materie di competenza legislativa regionale e alle funzioni amministrative di titolarità. Nel medesimo articolo sono altresì richiamati i principi che debbono essere garantiti in caso di ricorso all’amministrazione condivisa: trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

L’articolo 4, ribadisce che la Regione e gli Enti locali, pur nel rispetto della loro autonomia favoriscono il ricorso all’amministrazione condivisa.

Il capo II è dedicato alla definizione dei principi guida comuni per l’amministrazione condivisa e, in primo luogo, all’articolo 5 si afferma che sono le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge 241/1990, a guidare l’intero processo di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore. Il principio di sussidiarietà orizzontale, già richiamato, che si realizza tramite gli istituti dell’amministrazione condivisa consente di perseguire l’interesse pubblico nell’ambito dello svolgimento delle attività elencate all’art. 5 del CTS, quali ad esempio gli interventi e i servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie educazione, l’istruzione e la formazione professionale, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ecc.

Si richiama inoltre, per la prima volta, in un testo normativo della Regione Umbria, il ricorso alla valutazione di impatto sociale, di cui all’art. 7 comma 3 della L. 6 giugno 2016, n. 106, quale strumento

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

utile a sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, prevenendo, di norma, il sui ricorso e, in caso di mancato utilizzo è necessaria la dovuta motivazione.

Il Capo III è dedicato ad uno dei tre procedimenti, ovvero alla co-programmazione. Con essa l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa delle azioni da intraprendere con gli enti del terzo settore ed è finalizzato in primo luogo alla definizione dei bisogni da soddisfare, conseguentemente ad individuare gli interventi a tal fine necessari, nonché a definirne le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili e attivabili (articolo 6).

L'articolo 7 stabilisce quali sono i soggetti della co-programmazione e l'articolo 8 descrive il relativo processo di attuazione della co-programmazione la quale avviene nel rispetto delle disposizioni attuative del CTS. Ad oggi è utile richiamare le vigenti *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017*, approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2021 n. 72, le quali sono finalizzate a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del CTS, con la precisazione che la medesima, a fronte di eventuali sopravvenienze, normative e/o interpretative, potrà essere aggiornata.

Pertanto, nel presente disegno di legge ci si limita a richiamare dette disposizioni, seppur stabilendo alcuni principi guida del procedimento.

L'attivazione del procedimento di co-programmazione per individuare gli enti del Terzo settore da coinvolgere avviene mediante procedure ad evidenza pubblica o con la pubblicazione di un avviso pubblico per una diretta individuazione oppure con la formazione di un elenco aperto di enti del Terzo settore, ugualmente previo avviso pubblico. Gli atti di avvio della co-programmazione devono avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, anche al fine di garantire la parità di accesso, nonché nel rispetto delle regole del procedimento amministrativo di cui alla l. 241/90. L'attivazione del procedimento può avvenire oltre che direttamente da parte dell'amministrazione procedente, anche previa richiesta ad istanza degli enti del terzo settore con la presentazione di un progetto. Resta ferma l'autonomia dell'amministrazione procedente nella determinazione di attivare o meno il procedimento, tuttavia, qualora lo stesso venga attivato l'amministrazione procedente deve assicurare l'effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore, in modo continuo e propositivo.

Il procedimento di co-programmazione si conclude (articolo 9) con la redazione di un documento istruttorio di sintesi, quale esito della condivisa programmazione che, proprio per rispettarne l'autonomia dell'amministrazione procedente, è rimessa a quest'ultima la decisione sull'acquisizione, sul bilanciamento e sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, considerato che detti esiti saranno la guida dell'amministrazione procedente in sede di adozione e aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

Il Capo IV è dedicato, invece, alla co-progettazione, quale procedimento amministrativo finalizzato proprio alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento in una o più attività di interesse generale finalizzati a soddisfare bisogni definiti nella co-programmazione. Questo è l'effettivo procedimento con il quale quindi l'amministrazione e altri soggetti del terzo settore attivano rapporti di collaborazione a tale scopo (articolo 10).

Dopo aver precisato quali sono i soggetti della co-programmazione (articolo 11), gli articoli 12 e 13 dettano disposizioni sul procedimento dove, come già previsto per la co-programmazione anche per la co-progettazione, ferma restando l'autonomia, si stabiliscono i principi del procedimento rinviando alle disposizioni attuative del CTS sopra citate.

Le procedure di evidenza pubblica guidano anche l'avvio del procedimento di co-progettazione nel rispetto della disciplina della trasparenza e del procedimento amministrativo, dove fin dall'avvio devono essere definite: finalità, oggetto, modalità di svolgimento e durata del procedimento, quadro progettuale ed economico di riferimento. Anche la co-progettazione può essere avviata direttamente dall'amministrazione procedente oppure su istanza di attivazione da parte dagli enti del terzo settore mediante presentazione di un progetto. Nel caso di accoglimento della proposta, al fine di garantire la massima partecipazione, l'amministrazione procedente pubblica un avviso per dare notizia della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

valutazione positiva della proposta ricevuta e per dare la possibilità ad altri enti del Terzo settore, eventualmente interessati, di presentare la propria proposta progettuale.

Si rinvia a successivo atto della amministrazione precedente la disciplina per l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L. 106/2016. L'esito della co-progettazione (articolo 13) è il progetto definito congiuntamente fra l'amministrazione precedente e gli enti del Terzo settore, mentre i rapporti tra quest'ultimi sono regolati mediante apposita convenzione, che, se compatibile, può avvenire anche nelle forme degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all'art. 11 della L. 241/1990. La convenzione dovrà riportare tutti i contributi economici materiali ed immateriali che i soggetti di parte vorranno mettere a disposizione e la rendicontazione da parte degli enti del Terzo settore dovrà avvenire nel rispetto del CTS.

Il capo V (articolo 14) è dedicato all'accreditamento e si prevede che le amministrazione e gli altri soggetti nell'ambito della propria autonomia anche regolamentare, attivano procedimenti di accreditamento in forma di co-progettazione.

Le disposizioni finali sono contenute nel Capo VI.

L'articolo 15 detta disposizioni sull'informazione e la trasparenza. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, si prevede, al fine di consentire la diffusione delle buone prassi ma anche il controllo e il monitoraggio da parte di tutti i soggetti portatori di interesse, che la raccolta, l'iscrizione, e la diffusione delle iniziative di co-programmazione, co-progettazione, partenariato e l'accreditamento avviene nell'ambito del sistema informativo sociale (SISO) previsto dall'art. 350, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

L'articolo 16 stabilisce che la Regione preveda misure di sostegno per il ricorso all'amministrazione condivisa ovvero per favorire e promuovere l'accesso degli enti del Terzo settore a progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Tali misure possono avvenire sia nell'ambito della programmazione regionale dei Fondi europei, come il Fondo Sociale Europeo previsto dall'articolo 69 del CTS, sia nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Regionale di cui al comma 1 dell'art. 357 della L.R. 11/2015. La Regione può prevedere, altresì, in quest'ultima programmazione misure premiali a favore dei medesimi enti locali. Tale disposizione è di carattere programmatico, di indirizzo per la programmazione regionale nell'ambito della quale potranno essere inserite le misure di sostegno ivi previste

L'articolo 17 precede il rinvio ad atti della Giunta regionale volti ad approvare delle linee guida e le disposizioni attuative per la valutazione di impatto sociale, al fine di rendere accessibili e fruibili le disposizioni di cui al presente disegno di legge.

Infine, gli articoli 18 e 19 del presente disegno di legge, al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa, richiama e fanno propri il ricorso ad alcuni istituti giuridici previsti dal CTS, quali: gli accordi procedurali ai sensi dell'art. 11 L.241/90 con il centro servizi per il volontariato accreditato (art. 61 del D.Lgs. 117/2017) ed altri soggetti a norma sempre del sopra citato CTS; quelli per favorire la condivisione delle risorse quali concessione di locali in comodato e il social bonus di cui agli artt. 71 e 81 del CTS.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tutte le disposizioni del presente DDL hanno natura ordinamentale, programmatica e procedimentale, prive di effetti finanziari a carico della finanza regionale.

Disegno di legge: “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa “

Capo I

Principi, finalità e ambito di applicazione

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118 cpv 4 della Costituzione e degli articoli 16 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

3. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di amministrazione condivisa di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.

4. La Regione riconosce nell'amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché delle norme che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.

5. La Regione riconosce il valore della collaborazione fra soggetti del Terzo settore, la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e

responsabilità e favorisce altresì, la libera iniziativa dei soggetti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

Art. 2.

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione autonomia organizzativa e regolamentare, si svolge ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

b) attività di interesse generale le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

c) enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 117/2017, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto;

d) Amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell'amministrazione condivisa:

a) gli enti del Terzo settore;

b) la Regione ed i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;

c) gli enti locali, singoli ed associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

Art. 3**Competenze legislative ed amministrative e regionali**

1. La presente legge si applica limitatamente alle materie di competenza legislativa regionale ed alle funzioni amministrative di titolarità regionale.

2. Qualora i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa provvedono attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente.

3. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 4**Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative. Autonomia degli enti locali.**

1. La Regione e i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, negli ambiti di attività di interesse generale favoriscono l'esercizio delle funzioni amministrative, ove possibile, nelle forme dell'amministrazione condivisa.

2. Gli enti locali, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell'ambito della loro autonomia, favoriscono il ricorso all'amministrazione condivisa e ne disciplinano l'esercizio per le funzioni amministrative di cui sono titolari nel rispetto della presente legge.

Capo II**Procedimenti di amministrazione condivisa****Art. 5****Principi e disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa.**

1. I procedimenti di amministrazione condivisa ferma restando l'autonomia delle amministrazioni procedenti si svolgono nel rispetto dei seguenti principi comuni.

a) il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore avviene nel rispetto delle disposizioni della L. 241/90 e delle norme di settore vigenti;

b) L'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti può essere dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) e dei soggetti del terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di uno o più attività di interesse generale indicato dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017, attraverso la convergenza su obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;

d) Al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni procedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'art. 7 comma 3 della L. 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), motivandone in caso contrario il mancato utilizzo;

e) Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità gli enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di soggetti diversi da questi ultimi così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs 117/2017, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.

Capo III Co-programmazione

Art. 6 Definizione

1. La co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa delle azioni da intraprendere con gli enti del terzo settore individuati ai sensi dell'art. 7 ed, eventualmente, gli altri soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettera e).

2. Il procedimento di co-programmazione è finalizzato alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili e attivabili.

Art. 7 Soggetti della co-programmazione

1. Sono soggetti della co-programmazione:
 - a) L'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;
 - b) Gli enti del terzo settore individuati nel rispetto dell'art. 8;
 - c) Altre amministrazioni, enti e soggetti individuati con provvedimento motivato ed invitati

dall'amministrazione precedente il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria.

Art. 8

Principi in materia di co-programmazione.

1. Il procedimento di co-programmazione fermo restando l'autonomia anche regolamentare, dell'amministrazione precedente, si svolge, nel rispetto dei seguenti principi comuni tenuto conto delle disposizioni attuative del D.lgs. 117/2017:

a) L'amministrazione precedente con proprio atto, attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione precedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

b) Gli atti di cui alla lettera a) nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo stabiliscono, in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;

c) L'attivazione del procedimento di co-programmazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto contenente anche le motivazioni dell'attivazione stessa ferma restando l'autonomia dell'amministrazione precedente nella determinazione di attivare il procedimento. L'amministrazione precedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva continua e propositiva.

Art. 9

Conclusione del procedimento di co-programmazione

1. L'attività di co-programmazione conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.

2. L'amministrazione procedente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

Capo III Co-progettazione

Art. 10 Definizione

1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione e altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2, lettera b) e c) e gli altri enti del terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fa quelle indicate dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 11 Soggetti della co-progettazione

1. Sono soggetti della co-progettazione:
- a) l'amministrazione procedente, titolare del relativo procedimento;
 - b) gli enti del terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 12;
 - c) altre amministrazioni, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 12.

Art. 12 Principi del procedimento di co-progettazione.

1. Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, delle amministrazioni e degli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) si svolge garantendo il rispetto dei seguenti principi comuni, che tengono conto delle disposizioni attuative del D.Lgs. 117/2017.

a) L'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione con proprio atto ove sono stabiliti gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

b) Gli atti di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabiliscono, in particolare: finalità, oggetto, modalità di svolgimento e durata del procedimento, quadro progettuale ed economico di riferimento;

c) L'attivazione del procedimento di co-progettazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione procedente pubblica un avviso con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri enti del Terzo settore, eventualmente interessati la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;

d) L'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L. 106/2016.

Art. 13

Conclusione del procedimento di co-progettazione.

1. Il procedimento di co-progettazione si conclude con la definizione congiunta del progetto definitivo fra l'amministrazione procedente e gli enti del Terzo settore singoli o associati a conclusione delle sessioni di co-progettazione sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti del procedimento.

2. I rapporti fra amministrazione procedente ed enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione anche ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuati i contributi economici materiali ed immateriali che i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettere b) e c) e gli enti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.

3. La convenzione, di cui al comma precedente, per sopravvenute esigenze, può prevedere l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.

4. Gli enti del Terzo settore devono rendicontare, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

Capo V Accreditamento

Art. 14 Accreditamento

1. L'amministrazione e gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2, lettera b) e c), nell'ambito della propria autonomia anche regolamentare, attivano procedimenti di accreditamento in forma di co-progettazione.

2. Gli enti del Terzo settore, individuati nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge sono coinvolti attivamente nella definizione degli obiettivi, dei requisiti degli standard dell'accREDITamento per la realizzazione di specifici progetti di servizio ed intervento, nonché di sistemi di verifica e valutazione.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 15 Informazione e trasparenza.

1. Fermo restando gli obiettivi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la raccolta, l'iscrizione, e la diffusione delle iniziative di co-programmazione, co-progettazione, partenariato e accREDITamento avviate ai sensi della presente legge, avviene nell'ambito del sistema informativo sociale (SISO) di cui all'art. 350, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) al fine di consentire la diffusione delle buone prassi, il controllo e il monitoraggio da parte di tutti i soggetti portatori di interesse.

2. L'iscrizione può essere richiesta da qualsiasi soggetto che partecipi al procedimento di amministrazione condivisa ed è effettuata dalla Regione.

Art. 16

Misure di sostegno

1. Nell'ambito della propria attività programmatrice la Regione promuove le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:

a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 117/2017;

b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui al comma 1 dell'art. 357 della L.R. 11/2015.

2. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa da parte degli enti locali, la Regione può prevedere altresì con l'atto di programmazione di cui al comma 1 lettera b) misure premiali a favore dei medesimi enti locali.

Art. 17

Linee guida per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale.

1. La Giunta regionale, adotta Linee guida per l'attuazione della presente legge, nonché per promuovere la valutazione di impatto sociale.

Art. 18

Accordi di collaborazione

1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) possono concludere accordi ai sensi dell'art. 11 L.241/90 con il centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 117/2017 con le Fondazioni di origine bancaria, con le articolazioni delle reti associative di cui all'art. 41 del citato Decreto, con le articolazioni delle Associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative del territorio nazionale ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera a) del D.lgs. 117/2017.

Art. 19

Condivisione di risorse pubbliche

1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) possono promuovere l'attuazione dell'art. 71 commi 2 e 3, dell'art. 81 e dell'art. 89 comma 17 del D.lgs.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

117/2017 attraverso gli istituti e i procedimenti di cui alla presente legge.

2. La Giunta Regionale con proprio atto stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

Note all'articolo 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.*
- Si riporta il testo dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*
- Si riporta il testo dell'art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”*
- Si riporta il testo dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.*
- Si riporta il testo dell'art. 118, cpv 4: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.*
- Si riporta il testo dell'art. 16 della Legge Regionale 16 aprile 2005, n. 21 Nuovo Statuto della Regione Umbria: *“art. 16 (Sussidiarietà).- 1. La sussidiarietà è principio dell'azione politica e amministrativa della Regione. 2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni singoli o associati, ed alle Province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni. 3. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato”.*
- Si riporta il testo dell'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2005, n. 21 Nuovo Statuto della Regione Umbria: *“art. 17 (Autonomie funzionali) - “1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie funzionali anche per lo svolgimento di attività di interesse generale”.*
- Si riporta il testo dell'art. 55 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106: *“Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del terzo settore) - 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

- La Legge 07 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Note all'articolo 2:

- Si veda nota all'articolo 1 con riferimento all'art. 55 (coinvolgimento degli enti del Terzo settore) del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
"Articolo 5 – (Attività di interesse generale) - 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;*
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;⁽⁵⁾*
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;*
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

- Si riporta il testo dell'art. 4 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:

“Articolo 4 (Enti del Terzo settore) - “1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex l.pab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6”.

- Si riporta il testo dell'art. 45 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:

“Articolo 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore) 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica”.

Note all'articolo 5:

- La Legge 07 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Si veda nota all'articolo 2 con riferimento all'art. 5 (attività di interesse generale) del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della Legge 06 giugno 2016, n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
*“Articolo 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). – 1.- 2 (Omissis).
 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato”.*
- Si veda nota all'articolo 2 con riferimento all'art. 4 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Note all'articolo 8:

- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Note all'articolo 10:

- Si veda nota all'articolo 2 con riferimento all'art. 5 (attività di interesse generale) del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Note all'articolo 12:

- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Si veda nota all'art. 5 con riferimento all'art. 7, comma 3 della Legge 06 giugno 2016, n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Note all'articolo 13:

- Si riporta il testo dell'art. 11 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
*“Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. *Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.*
4. *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.*
- 4-bis. *A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.*
- [5. *Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*].

- Il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Note all'articolo 15:

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Si riporta l'art. 350 comma 1 della Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali:
“Articolo 350 (Conoscenza e valutazione) 1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata anche da parte dei soggetti di cui agli articoli 271-bis e 271-ter nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito denominato SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della L. 328/2000 (227).”

Note all'articolo 16:

- Si riporta il testo dell'art. 69 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
“Articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.
- Si riporta il testo dell'art 357, comma 1 della Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.
“Articolo 357 (Fondo sociale Regionale)- 1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 356, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:
a) almeno l'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Inoltre, una percentuale del Fondo sociale regionale compresa tra il tre e il dieci per cento è destinata per le finalità di cui all'articolo 343, commi 2 e 3 ⁽²³¹⁾;
b) una percentuale non superiore al cinque per cento del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della L. 328/2000”.

Note all'articolo 18:

- Si veda nota all'articolo 13 con riferimento all'art. 11 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
“Articolo 61 (Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato): 1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:
a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
- c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;
- d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);
- f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;
- g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
- h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;
- i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:
- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - 3) i parlamentari nazionali ed europei;
 - 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
- k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
- m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.
2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:
- a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).
3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.
4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto”.

- Si riporta il testo dell'art. 41 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
- “Articolo 41(Reti associative) 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
- a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
 - b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
 "Articolo 59 (Composizione). –
 1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:
 a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore".
 b)- d) (Omissis);
 2. (Omissis);
 3. Omissis)."

Note all'articolo 19:

- Si riporta il testo dell'art. 71, comma 2 e comma 3 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
 "Articolo 71 (Locali utilizzati). – 1 (Omissis).
 2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile".
 3. "I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Si riporta il testo dell'art. 81 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
“Articolo 81 (Social Bonus) 1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
 2. *Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.*
 3. *Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*
 4. *Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*
 5. *I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.*
 6. *Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*
 7. *Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.”*
- Si riporta il testo dell'art. 89, comma 17 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
“Articolo 89 (Coordinamento normativo). 1.-16 (Omissis).
 17. *In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica”.*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 12/09/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Massimo D'Angelo
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 12/09/2022

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge